



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 113

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 14/12/2012 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANNI CUC** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cuc** è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell'art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 24.464,000;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/01/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del legale del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Cuc) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;
- non è dato superare tale coinvolgimento del deferito Cuc mediante le argomentazioni presunte svolte in sede di difesa che tuttavia sono da condividere in punto di quantificazione giacchè sembra a questa Commissione un Allenatore in seconda di prima nomina appartenente a società sportiva di II Divisione non possa davvero percepire l'imputata somma di euro 24.464 oltre al corrispettivo ufficiale

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANNI CUC** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24/12/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **PASQUALE DE RISI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **De Risi** è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell'art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 14.500,000;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/01/2013;

Ritenuto che:

- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi De Risi) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PASQUALE DE RISI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **GINO CERVAI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cervai** è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell’art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 8.500,000;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/01/2013.

Ritenuto che:

- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Cervai) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro “al nero” a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GINO CERVAI** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI COPPO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Coppo** è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell’art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 28.000,00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

- ritenuta tardiva la richiesta di accesso agli atti formulata dall'Avv. Giancarlo Petrini solo in data 06/12/2012 per conto del deferito e peraltro senza il suo mandato.

Ritenuto che:

- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Coppo) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro "al nero" a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUIGI COPPO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE SIMONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Simoni** è stato deferito per violazione degli artt. 1 e 8 del C.G.S. per aver pattuito e riscosso in violazione dell'art. 8 comma 6 nelle stagioni sportive 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, compensi e premi in nero per € 8.000, 00;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/01/2013.

Ritenuto che:

- come emerge anche dalla sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al CU n. 49/CDN del 6/12/2012, dalle deposizioni rese dal direttore sportivo della Biellese Buda e dai riscontri successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza è risultato con sufficiente attendibilità che tecnici (fra i quali è da ricomprendersi Simoni) e giocatori della Biellese Calcio riscuotevano somme di denaro "al nero" a titolo di rimborso spese non giustificate ovvero a titolo di corrispettivo di prestazioni sportive oltre ed al di fuori di quanto contrattualmente pattuito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE SIMONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SILVIO TEALDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Tealdi** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al Comunicato n. 1 per la stagione sportiva 2010/2011, del Settore Giovanile Scolastico per aver organizzato con la società Asd Sandamanese, uno stage, non autorizzato dal C.R. di riferimento; di aver permesso o, non impedito che tale stage fosse esteso alla partecipazione di giovani calciatori di età inferiore a 12 anni, di aver permesso o non impedito che all'evento fossero presenti calciatori, in parte

- sprovvisti del necessario nulla-osta delle società di appartenenza ed in parte non preventivamente tesserati con società affiliate Figc;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013;
 - tenuto conto delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **SILVIO TEALDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CAMPANELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Campanella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 in riferimento agli art. 35, comma 1, e 38 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38, comma 1, delle Noif oltre all'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/12:
 - o A) prestato la propria attività tecnica a favore della società ACD Città di Vittoria senza aver richiesto e ottenuto formalmente tesseramento con la stessa;
 - o B) omesso per la stagione sportiva 2011/12 il versamento obbligatorio della quota annuale per l'iscrizione all'Albo, incolpazione consumata fino al 07.05.2012 data di avvenuto pagamento della stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANNI CAMPANELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **CORRADO GIANNINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giannini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 anche in riferimento all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 35, comma 1, per aver prestato nella stagione la stagione sportiva 2011-2012, la propria attività tecnica a favore della società Asd Castel di Sangro sino alla gara del 17/09/2011 Castel di Sangro-Sulmona non in costanza di tesseramento con la stessa, nonché per aver prestato nella stagione sportiva 2011-2012, la propria attività tecnica a favore della società Us Balzorano a partire dalla prima decade di Gennaio 2012 non in costanza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013;

- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CORRADO GIANNINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE EMMOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Emmolo** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed art. 38 comma 1 dell'Noif, per aver prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Acate Calcio sino al 03/01/2012 senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa, peraltro perfezionatosi in tale data;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2013

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE EMMOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **28/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO SANTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Santi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed art.38 comma 4 delle Noif, per avere prestato nella stagione sportiva 2011/2012 attività tecnica a favore
 - o 1) della società Ssd Bastardo sino alla gara Trasimeno-Bastardo del 29 /10/2011 non in costanza di tesseramento con la stessa, atteso che il perfezionamento del vincolo richiesto è avvenuto solo in data 03/11/2011;
 - o 2) della società Polisportiva D.Schiavio, a partire dal mese di Marzo 2012,non in costanza di tesseramento con la stessa, pur essendo stato, nella medesima stagione sportiva, già tesserato per la consorella Ssd Bastardo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/04/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché emergenti dalle deposizioni rese dal deferito alla Procura federale

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO SANTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/04/2013**.

Procedimento disciplinare a carico **GIUSEPPE MEZZASALMA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Mezzasalma** è stato deferito per violazione per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed art.38 comma 1 dell'Noif, oltre agli articoli 33, commi 1 e 3 e 17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011-2012 1) prestato propria attività tecnica a favore della società Asd Real Ragusa Calcio, senza aver richiesto il tesseramento con la stessa;
- 2) prestato propria attività tecnica a favore della società Asd Acate Calcio dal 18.12.2012 al 7.04.2012, senza aver richiesto il tesseramento con la stessa;
- 3) svolto attività da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della società A.S.D. Real Ragusa Calcio, senza aver richiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la domanda di sospensione dall'albo di appartenenza;
- 4) svolto attività da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della società A.S.D. Acate Calcio, senza aver richiesto ed ottenuto dal Settore Tecnico la domanda di sospensione dall'albo di appartenenza.
- Omesso per le stagioni sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 il versamento obbligatorio delle quote annuali per l'iscrizione all'albo del Settore Tecnico, incolpazione consumata sino al 22.12.2011, data di avvenuto pagamento delle stesse;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/06/2013;
- tenuto conto delle memorie difensive depositate agli atti.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE MEZZASALMA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/06/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO MINNOZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Minnozzi** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, 33, commi 1 e 3, 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico ed art. 38 commi 1 e 4 delle Noif, per:

- avere svolto, sino al 15/10/2011 (data del suo esonero) attività tecnica a favore della società Asd Real Castelfidardo non in costanza di tesseramento con la stessa circostanza facilmente acclarabile comparando le distinte di gara riferibili a tale periodo;
- essere stato inserito nel foglio censimento della Asd Castelfidardo per la stagione 2011/2012 quale consigliere della società As Camaleonte privo di tesseramento quale allenatore e, comunque, in assenza della necessaria istanza sospensiva dall'Albo del Settore Tecnico di appartenenza;
- aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2011/2012, attività tecnica a favore della società Asd Castelfidardo e dell'Asd Real Montecò;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO MINNOZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/05/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO PATANE'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Patanè** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art.3 8, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed art.38 comma 1 delle Noif, per avere, nella stagione 2011-2012, prestato la propria attività a favore
 - 1) della società Asd Sporting Pescina sino alla gara Asd Sporting Pescina-Sporting Celano del 30.10.2011, non in costanza di tesseramento con la stessa,
 - 2) della società Asd Magliano Monteverlino, dal 18.12.2011 fino all'incontro Balsorano- Usd Magliano Monteverlino del 29 Aprile 2012 non in costanza di tesseramento con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/04/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano chiaramente ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO PATANE'** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/04/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE DI PAOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Paolo** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed

- al C.U. n 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2009/2010 paragrafo 14 pag. 42, in riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera B delle Noif e 42, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver pattuito con la società SS Cassino srl per la stagione 2009/2010 per la conduzione tecnica della squadra giovanissimi un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle già citate disposizioni normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/01/2013;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale

P.Q.M.

dichiara il sig. **DAVIDE DI PAOLO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANBATTISTA SALICE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Salice** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011 paragrafo 14 pag. 47, in riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera B delle Noif e 42, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver pattuito con la società Asd Mast Favignana per la conduzione tecnica della squadra disputante il Campionato Juniores regionali un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle già citate disposizioni normative;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/01/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIOVANBATTISTA SALICE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **DIEGO D'ARTAGNAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **D'Artagnan** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2010/2011 paragrafo 14 pag. 42, in riferimento agli articoli 94, comma 1 lettera B delle Noif e 42, comma 1, del Regolamento della L.N.D., nonchè l'art.38, comma 1, delle Noif e gli articoli

31, comma 1, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione sportiva 2010/2011:

- A) pattuito con la società Asd Il Borgo Montelupone per la conduzione tecnica della prima squadra militante nel Campionato di terza categoria, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti nelle già citate disposizioni normative;
- B) svolto l'attività di tecnico per la società Asd Il Borgo Montelupone in assenza e, quindi non in costanza di tesseramento con la stessa sino al 28/11/2010, data del suo esonero dalla società;
- C) omesso l'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'Albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni, quale dirigente della società Asd Il Borgo Montelupone;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DIEGO D'ARTAGNAN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/05/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE SIMEONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Simeoni** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. e dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n 1 per la stagione sportiva 2010/2011, pubblicato il giorno 01/07/2010, per aver omesso il deposito presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. dell'accordo economico intercorso e sottoscritto con la società Rovigo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/01/2013;
- tenuto conto delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- il deferito ha inviato l'accordo economico al Comitato Regionale Veneto nonché a questo Settore Tecnico come da regolari avvisi di ricevimento;
- tali invii integrano rituale deposito presso la Figc non rilevando l'organizzazione interna dei settori e degli uffici di questa

P.Q.M.

proscioglie il sig. **DANIELE SIMEONI** dall'addebito contestatogli

Procedimento disciplinare a carico di **VITO COMMISSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Commisso** è stato deferito per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell'art.1, comma 1, del C.G.S in

- relazione a quanto disposto per la s.s. 2010/11 dalla LND al punto 14 del CU n°1 del 01.07.2010 per aver omesso di depositare presso il Dipartimento Interregionale l'accordo economico, stipulato con SSD Sapri Calcio, accompagnato dalla richiesta di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013;
 - tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalla decisione del Collegio Arbitrale

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO COMMISSO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO CASTELLANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Castellano** è stato deferito per violazione dell'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 35 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, dell'art. 31, comma 1, Regolamento Settore Tecnico e dell'art. 38 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico in relazione all'art 38, commi 1 e 4, del NOIF per quanto descritto nella parte motiva, nonché per aver partecipato a gare della A.S.D. Napoli Sanità benché squalificato, per come descritto nella parte motiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/05/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati;
- il comportamento del deferito dimostra grave spregio nei confronti degli organi della Giustizia Sportiva;
- tale comportamento è dunque meritevole di essere censurato e condannato adeguatamente

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO CASTELLANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/06/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MONTALTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Montalti** è stato deferito per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 35, comma 1 del regolamento del Settore Tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell'albo e nei ruoli del settore sono tenuti al rispetto dello statuto e delle

norme federali) ed art. 38, comma 1 delle Noif, oltre agli art 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere nella stagione 2011/2012:

- A) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Vis Argentina senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa;
- B) prestato la propria attività tecnica a favore della società Asd Real Miramare senza aver richiesto ed ottenuto formalmente il tesseramento con la stessa;
- C) aver svolto attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni a favore della Asd Vis Argentina, essendo stato inserito in una variazione di organigramma depositato dalla Asd Vis Argentina in data 31/08/2011 al C.R. Emilia-Romagna e successivamente iscritto con la stessa funzione nelle distinte gare relative agli incontri Tre Esse Saludecio-Vis Argentina del 28/08/2012 e S.Lorenzo-Vis Argentina del 04/09/2012;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO MONTALTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/05/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO FRASSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Frassi** è stato deferito per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S, in relazione all'art.35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver impiegato in data 27/10/2010 in attività di addestramento con la propria Società San Frediano Calcio Asd il calciatore Garofalo tesserato di altra società omettendo che il calciatore stesso fosse provvisto di nulla osta autorizzativo da parte della società di appartenenza Asd Navacchio Zambra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/02/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano sostanzialmente ammessi dal deferito il quale, nonostante avvertito del fatto che il giovane calciatore Garofalo era tesserato per altra società sportiva, senza alcuna cautela o doveroso accertamento, ha ritenuto di poterlo continuare ad allenare

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLO FRASSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **PAOLO CATTANEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cattaneo** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art. 35 comma 1 del

- Regolamento del Settore Tecnico ed anche in violazione di quanto disposto al paragrafo 11.1 e 11.3, del C.U. n 1 del S.G.S per la stagione sportiva 2010/2011 per avere partecipato all'organizzazione, in qualità di responsabile dell'evento, del 1° torneo di Calcio Giovanile denominato La Pinetina Junior Camp organizzato dalle società (non affiliate alla FIGC) La Pinetina ed Accademia Italia (della quale risulta Presidente) riservato a squadre giovanili e disputatosi in alcune giornate del gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente organizzato dalla FIGC nonostante la partecipazione di squadre regolarmente affiliate alla stessa per rispondere alla violazione dell'art 33 del Settore Tecnico per non aver chiesto la sospensione all'Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché suffragati dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del giudizio

P.Q.M.

dichiara il sig. **PAOLO CATTANEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO GINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gini** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione al previsto dall'artt. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in violazione di quanto disposto al paragrafo 11.1 e 11.3, del C.U. n 1 del S.G.S per la stagione sportiva 2010/2011 per avere partecipato all'organizzazione, in qualità di responsabile dell'evento, del 1° torneo di Calcio Giovanile denominato La Pinetina Junior Camp organizzato dalle società (non affiliate alla FIGC) La Pinetina ed Accademia Italia (della quale risulta socio) riservato a squadre giovanili e disputatosi in alcune giornate del gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente organizzato dalla FIGC nonostante la partecipazione di squadre regolarmente affiliate alla FIGC per rispondere alla violazione dell'art 33 del Settore Tecnico per non aver chiesto la sospensione all'Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché suffragati dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del giudizio

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO GINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **COSIMO SAVOIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Savoia** è stato deferito per violazione dell' art. 1, comma 1 del C.G.S. anche in relazione al previsto dall'artt. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in violazione di quanto disposto al paragrafo 11.1 e 11.3, del C.U. n 1 del S.G.S per la stagione sportiva 2010/ 2011 per avere partecipato all'organizzazione, in qualità di responsabile dell'evento, del 1° torneo di Calcio Giovanile denominato La Pinetina Junior Camp organizzato dalle società (non affiliate alla FIGC) La Pinetina ed Accademia Italia (della quale risulta socio accomodante) riservato a squadre giovanili e disputatosi in alcune giornate del gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente organizzato dalla FIGC nonostante la partecipazione di squadre regolarmente affiliate alla FIGC per rispondere alla violazione dell'art 33 del Settore Tecnico per non aver chiesto la sospensione all'Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati nonché suffragati dalle dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti del giudizio

P.Q.M.

dichiara il sig. **COSIMO SAVOIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE GIUFFRIDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giuffrida** è stato deferito per violazione dell'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art.35 comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento Settore Tecnico per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico, per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni, in relazione ad un suo formale inserimento nell'organigramma della società Acrd Acicatena, quale segretario con delega di rappresentanza, atteso che il suo tesseramento come allenatore è intervenuto successivamente e cioè il 30.8.2011;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 13/03/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **SALVATORE GIUFFRIDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **13/03/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **WALTER VIGANO'** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **WALTER VIGANO'** della squalifica fino al **13/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA PRINA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LUCA PRINA** della squalifica fino al **03/01/2013** più **l'ammenda** di **7.000€**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO MARANGON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIANFRANCO MARANGON** della squalifica fino al **02/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA CACCIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **NICOLA CACCIA** della squalifica fino al **21/12/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FEDERICO MONTECCHIARI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FEDERICO MONTECCHIARI** della squalifica fino al **03/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO VITAGLIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALESSANDRO VITAGLIANO** della squalifica fino al **12/02/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO BORTOLAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **STEFANO BORTOLAN** della squalifica fino al **03/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO MONACO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FRANCESCO MONACO** della squalifica fino al **10/01/2013** più l'ammenda di **250,00€**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO TERZULLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **CLAUDIO TERZULLI** della squalifica fino al **31/12/2012**.

I casi dei sig.ri **MARCO COPPA, ANGELO LOMBARDO, MASSIMO PETRETTI e GIOVANNI CARINGI** sono rinviati alla prossima udienza della Commissione Disciplinare.

Firenze, 14 dicembre 2012.

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Roberto Baggio